



Ministero della Transizione Ecologica

**Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS
Sottocommissione VAS**

* * *

Parere n. 44 del 04/08/2022

Programma:	<p><i>Valutazione Ambientale Strategica</i></p> <p><i>Programma Nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027</i></p> <p>RAPPORTO PRELIMINARE</p> <p>ID_VIP: 8503</p>
Autorità Proponente:	<p><i>Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali</i></p>
Autorità Procedente:	<p><i>Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali</i></p>

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Sottocommissione VAS

RICHIAMATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il D. Lgs del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. ed in particolare l’art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS*);
- i Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20/08/2019 e n. 238 del 24/11/2020 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni Via e Vas e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020;

RICHIAMATA la disciplina costituente il quadro di riferimento dei procedimenti di valutazione ambientale, e in particolare principi e le norme concernenti la verifica di assoggettabilità a VAS:

- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (VAS).
- il D. Lgs. del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e in particolare:
 - l’art. 5, recante “*Definizioni*”, e in particolare il comma 1, lett. m-bis) secondo cui si intende per: “*verifica di assoggettabilità di un piano o programma: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi ovvero le loro modifiche, possano aver effetti significativi sull’ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate*”;
 - l’art. 6, recante “*Oggetto della disciplina* “e, in particolare:
 - il comma 2 secondo cui “*Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:*
 - a) *che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del presente decreto;*
 - b) *per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d’incidenza ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni*”;
 - il comma 3 secondo cui “*Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l’autorità competente valuti che*

producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento."

il comma 3-bis secondo cui "L'Autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente."

- L'art. 12, recante "*Verifica di assoggettabilità*" e, in particolare, il comma 3, secondo cui "*Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente*" e il comma 4 (come modificato dall'art.28 c.1 lett. a) della L. 108/2021), secondo cui "*L'Autorità competente, sentita l'Autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18*".
- L'Allegato 1 alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006, recante "*Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12*";
- il Decreto Legislativo del 16/06/2017, n. 104 recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114", in considerazione degli aspetti di modifica e integrazione della disciplina VIA e VAS;
- il Decreto Legge del 6/11/2021, n. 152 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" in considerazione degli aspetti di modifica dei tempi della disciplina VAS previsti all'art. 18;
- il Decreto Legislativo 22.01.2004 n. 42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002 n. 137;
- la Legge 9 gennaio 2006, n. 14 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000";
- la Legge 29 aprile 2015, n. 57 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992";
- le Linee Guida Commissione Europea "*Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites - Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC*", novembre 2001;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- Linee Guida Nazionali per la Valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4 (Rep. atti n. 195/CSR) - "Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano";
- Le Linee Guida ISPRA per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS) nelle procedure di autorizzazione ambientale (VAS, VIA, AIA) n. 133/2016;
- Le Linee Guida per l'Integrazione dei Cambiamenti Climatici e della Biodiversità nella VAS della Commissione Europea - 2013 (*Guidance on Integrating Climate Change and Biodiversity into Strategic Environmental Assessment*);
- La "Carta Nazionale del Paesaggio Elementi per una Strategia per il Paesaggio Italiano" MIBACT-2018;

- il DPR 120/2003, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

RICHIAMATI i regolamenti europei interessanti il Programma Nazionale "Equità nella salute" 2021-2027:

- Regolamento (UE) 2021/1060 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo di coesione (di cui l'Italia non è beneficiaria in base alle regole esistenti), al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund JTF), al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie comuni applicabili a tali Fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione (FAMI), al Fondo sicurezza interna (FSI) e al BVMI
- Regolamento (UE) 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo di coesione
- Regolamento (UE) 2021/1057 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE Plus)
- Regolamento Delegato (UE) 2014/240 della commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei
- Decisione di Esecuzione (UE) 2021/1130 della Commissione che definisce l'elenco delle regioni ammissibili al finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nonché degli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2021-2027

DATO ATTO che in relazione al principio DNSH "do no significant harm"

- il Regolamento (Ue) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 (Regolamento Tassonomia), relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, è una delle misure adottate dal Parlamento Europeo per attuare il "Piano d'azione per la finanza sostenibile" del 2018 della Commissione Europea;
- l'articolo 17 del Reg. UE 2020/852 prevede il principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH, "do no significant harm"). Tale articolo definisce il "danno significativo" per i sei obiettivi ambientali contemplati dal regolamento;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 (*Common Provisions Regulation - CPR*) al recital 10 afferma che "*Data l'importanza di lottare contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, i fondi dovrebbero contribuire all'integrazione delle azioni per il clima nelle politiche*" sostenendo "*attività che rispettino le norme e le priorità climatiche e ambientali dell'Unione e non arrechino un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio*";
- vista inoltre la Comunicazione resa dalla Commissione UE 2021/C 58/01 recante Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non nuocere in modo significativo".

DATO ATTO che

- il Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali è l'Autorità Competente per la VAS;

- Con nota acquisita da detta Direzione con prot. MiTE n. 70315 del 06 giugno 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in qualità di Autorità procedente, ha trasmesso la documentazione tecnico-amministrativa relativa al Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021-27 e chiesto l'avvio della Verifica di assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 152/2006
- Con nota prot. n. 0071573.08-06-2022, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero della transizione ecologica ha comunicato la procedibilità dell'istanza di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica del Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021-27, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs 152/2006;
- Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota acquisita con prot. n. CTVA/3848 del 13/06/2022, comunicava ai soggetti con competenza ambientale che il Rapporto preliminare ambientale, redatto ai sensi del citato art. 12 del D. Lgs 152/2006, l'avvio delle consultazioni con la pubblicazione consultabile sul portale MITE, all'indirizzo: <https://va.mite.gov.it/IT/Oggetti/Documentazione/8747/12876>
- Con la nota prot. n. 0071573.08-06-2022, con la quale la Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica ha comunicato la procedibilità dell'istanza, è stato altresì individuato il Gruppo istruttorio della CTVA e il referente dell'istruttoria stessa.

VISTE

- le seguenti osservazioni, espresse ai sensi dell'art.12, comma 2 del D. Lgs.n.152/2006 e s.m.i., da parte dei Soggetti competenti in materia ambientale:

n.	Osservazioni pervenute	Prot. acquisizione DGVA	Data
1	ARPA Valle D'Aosta	MiTE 0075867	16.06.2022
2	Parco Archeologico di Sibari	MiTE 0077045	20.06.2022
3	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia	MiTE 0080124	27.06.2022
4	ARPAT	MiTE 0080645	28.6.2022
5	ARPA Lombardia	MiTE 0080580	28.06.2022
6	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia	MiTE 0080824	28.06.2022
7	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino	MiTE 0080943	28.06.2022

n.	Osservazioni pervenute	Prot. acquisizione DGVA	Data
8	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza	MiTE 0081839	30.06.2022
9 ¹	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza	MiTE 0081916	30.06.2022
10	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pistoia e Prato	MiTE-0081696	30.06.2022
11	Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara	MiTE-0081639	30.06.2022
12	Ente Parco Archeologico di Paestum e Velia	MiTE-0081594	30.06.2022
13	Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo	MiTE-0081281	30.06.2022
14	Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce	MiTE-0081503	30.06.2022
15	Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo	MiTE-0082540	01.07.2022
16	Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il Molise	MiTE-0081767	30.06.2022
17	ARPA Friuli Venezia Giulia	MiTE-0082436	01.07.2022
18	Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari	MiTE-0082794	04.07.2022
19	Parco Archeologico di Ercolano	MiTE-0082925	04.07.2022
20	ARPACAL	MiTE-0084987	07.07.2022

¹¹ stessa nota della precedente protocollata due volte

n.	Osservazioni pervenute	Prot. acquisizione DGVA	Data
21	ARPAC Campania	MiTE-0085526	08.07.2022
22	Regione Toscana	MiTE-0085432	08.07.2022
23	ARPAV	MiTE-0086051	11.07.2022
24	ARPA Sicilia	MiTE-0086303	11.07.2022
25	Provincia Autonoma di Trento	MiTE-0086928	12.07.2022
26	ARPA Basilicata	MiTE-0087321	13.07.2022
27	Istituto Superiore di Sanità	MiTE-0087001	12.07.2022
28	Regione Marche	MiTE-0087027	12.07.2022
29	ARPA Piemonte	MiTE-0090389	20.07.2022 ²
30	Regione Veneto	MiTE-0088592	15.07.2022 ³
31	Soprintendenza Archeologia Belle Arti E Paesaggio Per Le Province Di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola E Vercelli	MiTE-0080990	28.06.2022

CONSIDERATO che

- la documentazione acquisita a seguito dell'attivazione della fase di verifica di assoggettabilità a VAS del *Programma Nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027* consiste in:
 - PN "Inclusione" 2021-2027 - Rapporto Preliminare di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica ai sensi del D. Lgs 3.04.2006 n.152 e ss.mm.ii.

RICORDATO che

- il Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021-2027 (in seguito PN Inclusione) intende promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà quali valori fondamentali del nostro stile di vita, coerentemente con quanto definito dal Piano d'azione del Pilastro europeo dei diritti sociali, perseguendo

² Osservazione inviata oltre i termini

³ Idem

i principi del vivere dignitosamente, di promuovere la salute e garantire l'assistenza, di adeguare la protezione sociale al nuovo mondo.

- PN Inclusione si indirizza verso tutte le condizioni che portano all'esclusione sociale e le nuove fragilità che stanno emergendo anche a seguito della pandemia di COVID-19. Si intende adottare, in particolare, un approccio integrato per rispondere alle esigenze della popolazione di dell'Ente ARPA Friuli Venezia Giulia riferimento in tutte le fasi della vita, affrontando le cause profonde dell'esclusione sociale e della povertà.
- Le azioni del PN Inclusione riguardano l'intero territorio nazionale.
- Gli interventi da porre in essere nell'ambito del PN Inclusione saranno sostenuti sia da risorse FSE+ che FESR. (Tot. Risorse € 4.127.365.834 di cui risorse UE € 2.162.613.000 – Fonte: <https://www.poliorama.it/2021/10/31/i-programmi-nazionali-pn-2021-2027-risorse-e-obiettivi/>).
- Le finalità del PN Inclusione sono:
 1. Finanziare servizi o attività innovativi e/o non ancora strutturati che gradualmente andranno a costituire la base anche per la definizione di nuovi livelli essenziali;
 2. Promuovere azioni rivolte a target specifici di popolazione, in raccordo e coordinamento con altri soggetti partner;
 3. Attivare linee di intervento volte ad intercettare popolazioni target non considerate adeguatamente in sede di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e nell'utilizzo dei fondi nazionali
 4. Integrare le progettualità proposte nel PNRR, con particolare riferimento alla componente servizi;
 5. Rafforzare la capacità amministrativa.
- Il PN Inclusione è strutturato su 5 Priorità:
 1. Sostegno all'inclusione sociale e contrasto alla povertà;
 2. Child Guarantee;
 3. Contrasto alla deprivazione materiale;
 4. Interventi infrastrutturali per l'inclusione socio-economica;
 5. Assistenza Tecnica
- All'interno di queste Priorità sono collocati, in relazione alle finalità strategiche, gli *Obiettivi Specifici*. L'obiettivo è quello di garantire, al contempo e in una cornice unitaria di intervento, la finalità generale, la completezza e coerenza del quadro programmatico, il rispetto delle concentrazioni trasversali, la fattibilità amministrativa, procedurale e organizzativa.
- Ad eccezione della Priorità 4, le altre Priorità e i relativi obiettivi specifici sono perseguiti attraverso la realizzazione di azioni che si avvalgono delle risorse del FSE+.
- La Priorità 4 intende conseguire gli obiettivi del PN Inclusione agendo sulle infrastrutture sociali e l'inclusione attiva mediante il contributo delle risorse FESR, in complementarità con le risorse FSE+ e in una logica integrata.
- La verifica di assoggettabilità alla VAS fa riferimento esclusivamente agli interventi previsti nell'ambito della Priorità 4, in quanto gli interventi a valere sul FSE+ non determinano ricadute sull'ambiente a causa della loro natura e non sono assoggettabili a valutazione, come peraltro esplicitato dalla nota DPCOE-MITE del 07/12/2021
- Obiettivo specifico della Priorità 4 è: promuovere l'inclusione socioeconomica delle comunità emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi svantaggiati, incluse le persone con bisogni speciali, mediante azioni integrate, compresi gli alloggi e i servizi sociali, e prevede le seguenti azioni:
 - Interventi infrastrutturali a favore dell'autonomia delle persone non autosufficienti, con particolare riferimento alle persone anziane
 - Percorsi di adattamento degli spazi per favorire l'autonomia per persone con disabilità
 - Interventi di housing first per il contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione dei senza dimora e interventi di housing temporaneo per situazioni di emergenza

- Costituzione e potenziamento di centri di servizio per il contrasto alla povertà a livello territoriale
- Soluzioni alloggiative correlate alle condizioni di dimissioni protette
- Interventi infrastrutturali di contrasto al disagio abitativo per la prevenzione e il contrasto al lavoro sommerso e al fenomeno del caporalato
- Interventi di riqualificazione delle aree trattamentali per favorire i percorsi di recupero, rieducazione, inclusione socio-lavorativa dei soggetti in esecuzione penale
- Inclusione RSC (Rom, Sinti, Caminanti, ndr)

CONSIDERATO che il Rapporto Preliminare (RP) è articolato come segue:

1) Premessa	In questo capitolo vengono trattate le finalità del RP per la verifica di assoggettabilità a VAS del PN Inclusione, presentando i contenuti del Rapporto stesso, coerentemente con i criteri dell'allegato I, parte seconda, del D. Lgs 152/2006, e che comprende: una descrizione delle caratteristiche, finalità e struttura del programma (Cap. 2), gli obiettivi di sostenibilità ambientale del programma e la sua integrazione con gli altri strumenti di programmazione (Cap. 3), illustrazione degli effetti dell'attuazione del Programma sulle componenti ambientali (Cap. 4), compresa la verifica di coerenza con i sei obiettivi del principio DNSH (Cap. 5); conclusioni (Cap. 6). Di rilevante importanza l'Autorità Proponente dichiara a conclusione di questa premessa che la verifica di assoggettabilità alla VAS farà riferimento esclusivamente agli interventi previsti nell'ambito della Priorità 4 a valere sui fondi FESR, in quanto gli interventi a valere sul FSE+ non determinano ricadute sull'ambiente a causa della loro natura e non sono assoggettabili a valutazione, come peraltro esplicitato dalla nota DPCOE-MITE del 07/12/2021. Nel paragrafo 1.1 poi si dettaglia l'iter procedurale di verifica di assoggettabilità a VAS
2) Finalità e struttura del PN Inclusione e Lotta alla Povertà	L'autorità Proponente dichiara in apertura del capitolo che il PN Inclusione intende promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà quali valori fondamentali del nostro stile di vita. Evidenziate le criticità si elencano le misure generali necessarie a rispondere a tali criticità. Quindi si riportano le finalità del PN Inclusione (cfr quanto già riportato in precedenza). Si riporta poi la descrizione degli Obiettivi Specifici e delle azioni previste dal Programma, sintetizzati in una tabella (cfr. Tab.1 - Struttura del PN Inclusione 2021-2027, pag. 5 del RP). In tale tabella sono riportate tutte le Priorità del PN Inclusione e i connessi obiettivi specifici e azioni, con in evidenza la Priorità 4, il suo obiettivo specifico e l'elenco di azioni, in quanto a valere sui fondi FESR e quindi oggetto di verifica di assoggettabilità.
3) Obiettivi di sostenibilità ambientale del Programma	Nel Capitolo si premette che la definizione degli obiettivi di sostenibilità consente di individuare una base su cui svolgere l'analisi dei possibili effetti attesi del PN Inclusione e, di conseguenza, valutare il contributo apportato dal Programma stesso allo sviluppo sostenibile. In questo capitolo si legge quindi che gli interventi del PN Inclusione faranno riferimento, in particolare, all'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite; il PN Inclusione tiene quindi in considerazione le raccomandazioni adottate in data 20 maggio 2020 dal

	<p>Consiglio europeo⁴. Nella programmazione 2021-2027, al FSE+ viene inoltre assegnata la missione di continuare a essere il principale strumento per sostenere l'attuazione del Pilastro Europeo dei Diritti Sociali (2017) e del relativo Piano d'azione, adottato dalla Commissione Europea nella seduta del 4 marzo 2021 con la COM (2021) 102 final. Tra le ulteriori strategie cui il PN Inclusione si riferisce rilevano: il Piano europeo decennale volto al sostegno delle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti (RSC); la Strategia UE per l'uguaglianza delle persone LGBTIQ 2020–2025; la Garanzia europea per l'infanzia; il piano d'azione sull'integrazione e l'inclusione per il 2021–2027; il piano d'azione contro il razzismo per il periodo 2020-2025; la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, il Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023 e la Strategia Nazionale per la parità di genere 2021/2026.</p> <p>Il sistema degli obiettivi di sostenibilità ambientale assunto a riferimento per la valutazione del PN Inclusione viene dunque definito a partire dall'esame delle strategie di riferimento, di livello comunitario e nazionale, riportate sinteticamente nella Tabella 4 (cfr. pag 10: Tab.4 - Strategie ambientali e sociali di riferimento per la definizione degli obiettivi di sostenibilità del PN Inclusione 2021-2027). Nel Paragrafo 3.2 "Obiettivi ambientali proposti ai sensi del Regolamento Tassonomia" vengono quindi riportati i sei obiettivi del DNSH enucleati dall'art.9 Regolamento Tassonomia (Reg. 852/2020)</p>
4) Effetti dell'attuazione del Programma	<p>Con questo capitolo si intende esporre i principali effetti sull'ambiente a partire dall'analisi di contesto, con attenzione alle singole componenti d'interesse; tale valutazione fornisce informazioni di dettaglio sui possibili impatti delle azioni del PN Inclusione e definisce indicazioni utili per un eventuale loro riallineamento rispetto alle variabili ambientali strategiche considerate. Questa valutazione descrive gli effetti significativi sull'ambiente delle azioni previste nell'ambito della Priorità 4, finanziate dal FESR, prendendo a riferimento le componenti ambientali ritenute significative⁵. La valutazione è rappresentata per ciascuna azione prevista nell'ambito della Priorità 4 del Programma tramite la costruzione di matrici di valutazione che, in linea con quanto definito dalla direttiva 2001/41/UE, tengano conto dei criteri di cui al citato allegato I. Nella "Figura 1 Rappresentazione degli impatti e giudizi sintetici in relazione alle componenti e fattori ambientali" è riportata la metodologia di valutazione, che poi viene applicata nel paragrafo "4.1 Priorità 4 - Interventi infrastrutturali per l'inclusione socio-economica (FESR)" dove in apertura si afferma: in riferimento alla Priorità 4 "Interventi infrastrutturali per l'inclusione socio-economica (FESR)", che prevede il perseguimento dell'Obiettivo Specifico d.iii) promuovere l'inclusione socioeconomica delle comunità emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi svantaggiati, incluse le persone con bisogni speciali, mediante azioni</p>

⁴ che riguardano misure di breve e medio-lungo termine volte ad attenuare le conseguenze della pandemia mediante il rafforzamento della resilienza del sistema sanitario, il conseguimento di una crescita sostenibile e inclusiva, la garanzia di un accesso adeguato al sistema di protezione sociale e un sostegno attivo all'occupazione

⁵ aria e fattori climatici; risorse idriche; suolo e rischi naturali; natura e biodiversità; patrimonio storico culturale e paesaggio naturale; popolazione e salute umana; mobilità; energia, rifiuti

	<p>integrate, compresi gli alloggi e i servizi sociali, <u>non si valuta alcun impatto significativamente negativo sull'ambiente derivante dalle tipologie di azioni proposte</u>. A conferma di quanto affermato viene riportata una disamina delle azioni previste e quindi si dichiara che le azioni previste dall'Obiettivo Specifico oggetto di valutazione non risultano in grado di compromettere il buono stato delle componenti ambientali considerate. Trattandosi di interventi volti a riqualificare/adequare strutture immobiliari già esistenti, si evidenzia che essi risultano esercitare un impatto neutrale rispetto alle diverse componenti ambientali, ma al contempo sono in genere effetti positivi diretti sulla componente "Popolazione e Salute Umana" in quanto orientati a promuovere l'inclusione socioeconomica delle comunità emarginate e dei gruppi svantaggiati, apportando benefici, in termini di qualità della vita, per tale tipologia di destinatari.</p> <p>Si legge anche che, tuttavia, va segnalato, che gli interventi di riqualificazione/ristrutturazione/riconversione di immobili preesistenti potrebbero esercitare una pressione, seppur minima, sulla componente ambientale "Rifiuti", per cui risulterà indispensabile, in fase attuativa, prestare attenzione ad una corretta gestione e ad un adeguato smaltimento. In conclusione del capitolo viene riportato il paragrafo "4.1.1 Matrice degli impatti Priorità 4" alla quale si possono ricondurre le valutazioni sopra riportate, attraverso l'applicazione della metodologia valutativa precedentemente citata.</p>
5) Coerenza con gli obiettivi ambientali e del principio DNSH	<p>Il capitolo fornisce gli esiti di una verifica della coerenza degli obiettivi specifici del Programma con il principio DNSH. L'Autorità Proponente dichiara che in linea generale è possibile osservare come gli Obiettivi Specifici previsti nell'ambito del PN Inclusione e le relative azioni, visti gli aspetti caratterizzanti, non appaiono avere un impatto ambientale negativo significativo sull'ambiente. Sono pertanto giudicate compatibili con il DNSH. Quindi vengono riportate le schede di valutazione per ciascuna azione prevista nell'ambito della Priorità 4 utilizzando il format di riferimento del PNR., dalle quali si evidenzia che solo relativamente all'obiettivo "Economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti" le misure hanno richiesto una valutazione di fondo DNSH (Fase 2) dove in ogni caso alla domanda: "Ci si attende che la misura: (i) comporti un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; o (ii) comporti inefficienze significative, non minimizzate da misure adeguate, nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali in qualunque fase del loro ciclo di vita; o (iii) causi un danno ambientale significativo e a lungo termine sotto il profilo dell'economia circolare (art. 27 Tassonomia)? La risposta è stata sempre no, grazie alla previsione della applicazione dei CAM edilizia, all'applicazione di un sistema di premi per i prodotti provenienti da materiali riutilizzati e adatti al recupero e riciclo e per l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti da cantiere</p>
6) Conclusioni	<p>In questo capitolo si dichiara che le valutazioni effettuate sulle tipologie di azioni previste dal PN Inclusione portano a escludere impatti ambientali</p>

	<p>significativi e ad affermare la coerenza del Programma con il principio DNSH di cui al Regolamento (UE) 2021/852.</p> <p>Si ricorda che le Priorità 1, 2, 3 e 5, essendo sostenute dal FSE+, non sono assoggettabili a VAS e a verifica di conformità con il principio DNSH. Pertanto, la valutazione effettuata si riferisce agli interventi previsti nell'ambito della sola Priorità 4, interamente finanziata dal FESR, secondo i criteri dell'allegato I di cui all'art.12, Parte II del D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii</p>
--	---

TENUTO CONTO che

- Da quanto espresso ai sensi dell'art.12, comma 2 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. da parte dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale si evince che non si richiede l'assoggettamento a VAS del PN Inclusione; diversi SCA forniscono altresì considerazioni e informazioni che si ritiene debbano essere considerate dall'Autorità Proponente al fine di migliorare la definizione del Piano e della sua compatibilità ambientale.

RICORDATO che:

- la verifica di assoggettabilità a VAS viene effettuata sulla base dei criteri di valutazione di cui all'Allegato I della Parte seconda del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali
- che detti criteri, di cui all'Allegato I, sono articolati in base:
 - 1) **alle caratteristiche del Piano ed in particolare:**
 - a) se stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
 - b) come influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
 - c) se è pertinente per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
 - d) se vi sono pertinenti problemi ambientali e se è quantitativamente rilevante per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente;
 - 2) **alle caratteristiche degli effetti e delle aree potenzialmente interessate ed in particolare:**
 - e) probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;
 - f) carattere cumulativo degli effetti;
 - g) natura transfrontaliera degli effetti;
 - h) rischi per la salute umana o per l'ambiente;
 - i) entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
 - j) valore e vulnerabilità dell'area interessata a causa: i) delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; ii) del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite; iii) dell'utilizzo intensivo del suolo;
 - k) effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

EVIDENZIATO che:

- Secondo l'interpretazione delle Linee Guida della Commissione Europea "*Attuazione della Direttiva 2001/42/CE*", deve essere considerata l'intera serie dei criteri di assoggettabilità avanti citati in modo da poter applicare quelli maggiormente pertinenti. La piena applicabilità di ciascun criterio dipende, infatti, dal tipo e dalle caratteristiche del Piano/Programma e dal livello di conoscenza delle misure del Piano/Programma e delle aree in cui tali misure saranno attuate. I criteri riferibili direttamente alle caratteristiche del Piano/Programma, vista la loro correlazione con le caratteristiche proprie dei piani/programmi, in linea di massima sono sempre pertinenti e, quindi, applicabili per qualunque tipo di piano. I criteri correlati alle caratteristiche dei possibili impatti e/o effetti ambientali e dell'area interessata richiedono, per la loro piena applicazione, la conoscenza delle misure che il Piano/Programma intenderà attuare e la loro localizzazione.

CONSIDERATO che

- La VAS offre uno strumento di supporto al processo decisionale e non rappresenta un mero procedimento autorizzativo e di controllo e, oltre alla verifica preventiva degli effetti - negativi e/o positivi che un Piano/Programma può avere a seguito delle ricadute della sua attuazione, valuta e verifica l'efficacia della strategia posta in atto, al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale posti dal piano/programma stesso.
- Lo sviluppo di ulteriori fasi valutative previste dall'attuazione dell'intero processo di VAS garantisce un'opportunità di approfondimento e completezza valutativa, potenziando le ricadute in termine di effetti positivi del piano e l'individuazione della strategia di intervento più efficace per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del piano e indirizzando, con più efficacia, la pianificazione di settore a scala regionale e locale, migliorando così il piano stesso.
- Per poter svolgere la verifica di assoggettabilità, il Rapporto Preliminare deve contenere le caratteristiche del Programma, degli effetti e delle aree che possono essere interessate.

CONSIDERATO E VALUTATO che (rispetto ai criteri di cui all'Allegato 1 del D. Lgs 152/2006):

- L'Autorità Proponente struttura il RP del PN Inclusione al fine di valutarne la coerenza con i criteri di cui all'Allegato 1 del D. Lgs 152/2006, citandoli nel capitolo 1, così come sono stati precedentemente elencati.
- Con riferimento alle caratteristiche del Programma, l'Autorità Proponente riporta specifiche considerazioni (cap. 2 e 3) dalle quali si evince, da una parte, che il PN Inclusione intende promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà quali valori fondamentali del nostro stile di vita e che, dall'altra, il Programma e le azioni che intende realizzare sono sviluppate in coerenza con i contenuti dell'Agenda 2030 la quale mira, tra le altre cose, a porre fine alla povertà, lottare contro l'ineguaglianza e allo sviluppo sociale ed economico; in generale il sistema degli obiettivi di sostenibilità ambientale assunto a riferimento per la coerenza esterna del PN Inclusione viene definito a partire dall'esame delle strategie di riferimento, di livello comunitario e nazionale tra le quali a livello europeo si citano il Green Deal Europeo, la Strategia dell'UE sulla Biodiversità per il 2030, il Reg. 852/2020; mentre a livello nazionale si evidenzia la Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile del 2017 (a tal proposito si invita l'Autorità Proponente a considerare tale strategia nella versione da poco approvata). Si evidenzia anche che gli obiettivi del PN Inclusione saranno attuati in modo coordinato e integrato con il PNRR e con tutti gli altri programmi europei, nazionali e regionali, che intervengono attraverso il FESR e l'FSE+.
- Con riferimento alle caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate dal programma, l'Autorità Proponente dedica il cap. 4 del RP, per dimostrare complessivamente che il Programma e in particolare le tipologie di interventi previsti, non comportano effetti significativi

sull'ambiente. Infatti, in riferimento alla Priorità 4⁶, non si valuta alcun impatto negativo significativo sull'ambiente derivante dalle tipologie di azioni proposte; trattandosi di interventi volti a riqualificare/adeguare strutture immobiliari già esistenti, si evidenzia che essi risultano esercitare un impatto neutrale rispetto alle diverse componenti ambientali ma al contempo le stesse sono in grado di generare effetti positivi diretti sulla componente "Popolazione e Salute Umana" in quanto orientati a promuovere l'inclusione socioeconomica delle comunità emarginate e dei gruppi svantaggiati, apportando benefici, in termini di qualità della vita, per tale tipologia di destinatari.

- L'assenza di impatto significativo è confermata anche dall'Autorità Proponente attraverso la verifica di coerenza con il principio DNSH, dalla quale si evince la assenza di impatti significativi sui sei obiettivi ambientali considerati (Cap.5), riportando uno schema sintetico dove emerge la mancanza di impatto conseguente la realizzazione delle tipologie di azioni che si avvarranno dei fondi FESR. La giustificazione della mancanza di impatti significativi è da ricercare, come dichiarato, nella natura stessa degli interventi previsti; ove è stato necessario effettuare una valutazione approfondita si è giunti comunque ad escludere un impatto significativo (in particolare sull'obiettivo "Economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti"), grazie alla previsione della applicazione del CAM edilizia, all'applicazione di un sistema di premi per i prodotti provenienti da materiali riutilizzati e adatti al recupero e riciclo e per l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti da cantiere.
- Tutto ciò considerato e valutato rispetto a quanto riportato dall'Autorità Proponente circa la valutazione del Programma rispetto ai criteri di assoggettabilità stabiliti dalla normativa, questo non determina effetti negativi significativi sull'ambiente. La mancanza di significatività degli effetti ambientali del Programma dovrà essere garantita anche in fase attuativa nel caso in cui si prevedano dei criteri di tutela da applicare in tale fase, così come indicato in precedenza.

VALUTATO che, in relazione al principio DNSH

- Il Proponente tratta il tema del DNSH in uno specifico capitolo del RP (Cap.5), che è focalizzato sulla valutazione dell'impatto ambientale del Programma in considerazione dei sei obiettivi ambientali trattati dal Regolamento sulla Tassonomia. La metodologia di valutazione utilizzata è sintetizzata in una tabella per le azioni previste a valere sui Fondi FESR. La valutazione delle azioni proposte dal Programma evidenzia che non si prevede che le azioni abbiano un impatto negativo significativo su nessuno dei sei obiettivi ambientali contemplati. Le conclusioni specificano che la tipologia di azioni proposte dal Programma è stata valutata coerente con il principio DNSH.
- Considerata la necessità di assicurare la mancanza di effetti negativi sull'obiettivo "Economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti", nel completamento del programma e soprattutto nella sua attuazione si raccomanda alla Autorità Proponente di dettagliare le modalità e i criteri, come preventivato, per la applicazione del CAM edilizia, l'applicazione di un sistema di premi per i prodotti provenienti da materiali riutilizzati e adatti al recupero e riciclo e l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti da cantiere.

⁶ "Interventi infrastrutturali per l'inclusione socio-economica (FESR)", che prevede il perseguimento dell'Obiettivo Specifico d.iii) promuovere l'inclusione socioeconomica delle comunità emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi svantaggiati, incluse le persone con bisogni speciali, mediante azioni integrate, compresi gli alloggi e i servizi sociali

la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

Sottocommissione VAS

ACCERTA e VALUTA

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, che qui si intendono integralmente riportate quale motivazione del presente provvedimento, che il Programma "Inclusione e lotta alla povertà" 2021-2027 non determina potenziali effetti ambientali significativi negativi e pertanto, secondo le disposizioni di cui al Titolo II della parte seconda del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., può essere escluso dall'Assoggettabilità a VAS.

Si dà atto, inoltre, che è stata svolta la valutazione del rispetto del Principio del DNSH delle misure del Programma il cui esito ne assicura la coerenza.

**Il Coordinatore della SCVAS
Ing. Bernardo Sera**